

Greco diffida Agnello a **risistemare il servizio di raccolta dei rifiuti**
FLAVIO GUZZONE

F. G.

Massimo Greco, nella qualità di cittadino/utente, e non di presidente del consiglio provinciale, a seguito dei noti contenziosi in ordine alla gestione complessiva dei **servizi di raccolta dei rifiuti** e delle responsabilità istituzionali in corso di accertamento ad opera delle competenti autorità, ha diffidato il sindaco del comune capoluogo, Rino Agnello, ad adoperarsi per mettere in ordine tutto quello che riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti e le relative bollette per il pagamento del servizio.

«Il comune di Enna - scrive Massimo Greco - a differenza di altri comuni della provincia, non ha provveduto ad approvare le tariffe d'igiene ambientale per gli anni precedenti, contribuendo, consapevolmente, ad aggravare il contenzioso con gli utenti. Pertanto l'ultima tassa legittimamente approvata a cui fare riferimento rimane quella del 2003 (Tarsu)».

La Commissione provinciale tributaria, in più occasioni, ha affermato che anche «nel nuovo assetto delineato dal legislatore, rispetto a quello emergente dal Decreto Ronchi, L'Ato non ha assoluta autonomia tariffaria, dovendosi attenere ad un regolamento generale e valido per tutto lo Stato che "fissi i criteri sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa". L'Ato EnnaEuno ha deliberato la tariffa 2006, valida per tutta la provincia di Enna, in una situazione di carenza di potere, vizio che determina la illegittimità della deliberazione».

Per Massimo Greco l'illegittimità è palese, dal momento che, non solo viola il principio di irretroattività vigente per l'intero sistema tributario nazionale, compresi i tributi locali, ma ignora il problema del regolamento ministeriale, mancando il quale nessun Ato, compreso quello ennese, era autorizzato a intervenire in materia tariffaria per il servizio di smaltimento dei rifiuti, ma solo il Comune è autorizzato in materia tariffaria e tale orientamento risulta confermato anche dal Consiglio di giustizia amministrativa, chiamato a pronunciarsi, tra l'altro, anche sulla legittimità dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2006 curata dalla società d'ambito "EnnaEuno", che con il recente dispositivo n. 1 del 13/01/2009 ha accolto il ricorso presentato dall'Assoutenti. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

«Nel caso di mancata adozione entro un termine ragionevole di un atto di determinazione delle tariffe di un servizio pubblico da parte dell'Autorità amministrativa competente - sostiene Greco - può essere richiesto il risarcimento del danno da ritardo, derivante dalla mancata attivazione dei poteri autoritativi in termini tempestivi.

Preso atto che la mancata approvazione della tariffa Tia anche per il 2009 comporta inevitabilmente un danno per l'utenza tutta e per lo scrivente in particolare diffida le autorità competenti, ognuna per le rispettive competenze istituzionali, a porre in essere ogni attività utile a dotare il comune di una tariffa per l'igiene ambientale relativa all'anno corrente 2009».

F. G.

17 gennaio

Bollette rifiuti. Accolti i ricorsi del comitato

La notizia del pronunciamento favorevole sulla tassa dei rifiuti, da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa, esplose come un fulmine anche a Valguarnera, una delle sedi storiche dei comitati civici di tutta la provincia. E nel giro di poche ore scattò l'adunata per oltre 300 cittadini e una nutrita delegazione di rappresentanti proveniente da tutta la provincia. Scene di giubilo per una sentenza che da tempo era nell'aria e che tardava ad

Art. 238 del d.lgs. 152/2006 (non entrato ancora in vigore)

arrivare. Il CGA Sicilia, aveva da poche ore dato notizia di avere ribaltato il verdetto emesso dal Tar di Catania. Le bollette del 2006 e 2007 erano state annullate in toto dai giudici di 2^a grado, ivi comprese -secondo i rappresentanti dei comitati presenti- le cartelle notificate dalla Serit, società concessionaria del servizio, unitamente agli eventuali preavvisi di fermo amministrativo di autoveicoli intestati agli utenti morosi. Una sentenza per certi versi storica, la prima in Sicilia, destinata ad avere molte ripercussioni sul servizio di smaltimento dei rifiuti in provincia. Sarà comunque il dispositivo della sentenza a fare chiarezza su tutto. In una sala gremita all'inverosimile, tra le delegazioni di fuori erano presenti: Franco Ferragosto per Leonforte, l'avvocato Licia Minacapilli- Aidone, Sebastiano Pruiti- Troina, Nunzio Plumari- Regalbuto, Carmelo Di Marco- Catenanuova, Arcangelo Bruno- Barrafranca ed i padroni di casa Francesco Ferraro e il dottor Carlo Garofalo. "Giustizia è fatta -dichiara con enfasi Franco Ferragosto uno dei principali promotori della contestazione nei confronti di Ato Rifiuti.- Finalmente Enna è la prima provincia d'Italia che ha avuto il coraggio di aver portato una grande iniziativa di legalità tramite i propri comitati spontanei, premiati oggi da questa sentenza del CGA. L'obiettivo per noi è stato e sarà sempre di fare rispettare le leggi che tanti politici invece hanno cercato di calpestare maldestramente facendo impresa, e mettendo in ginocchio una martoriata provincia, ultima in Italia in termini di reddito. Non meno duro il giudizio di Carlo Garofalo: "Adesso -dichiara- il primo atto responsabile di Sicilia Ambiente ed Ato rifiuti è quello di rassegnare le dimissioni, chiedendo per i primi la nomina di un commissario liquidatore e per i secondi il deposito dei registri contabili e sociali in tribunale. La sentenza del CGA è la sconfitta di un disegno politico strategico intentato in questa provincia ai danni di cittadini e costruito con l'inciucio politico. Auspichiamo adesso che il danaro proveniente dai fondi di rotazione venga restituito per intero alla regione e alla provincia". E adesso che ne sarà del servizio? Nunzio Plumari: "E' auspicabile adesso che il servizio torni ad essere gestito dai Comuni con la responsabilità diretta dei sindaci".

Rino Caltagirone

Rifiuti TIA 2009: Massimo Greco diffida il Comune di Enna

Enna. Il Presidente del consiglio provinciale Massimo Greco, nella qualità di cittadino/utente, facendo seguito ai noti contenziosi in ordine alla gestione complessiva dei servizi connessi alla raccolta dei rifiuti ed alle diversificate responsabilità istituzionali in corso di accertamento ad opera delle competenti Autorità, ha diffidato il Sindaco di Enna ed il Presidente del Consiglio comunale in merito l' approvazione tariffa TIA 2009:

Massimo Greco premette che:

- Il Comune di Enna, a differenza di altri comuni della provincia, non ha provveduto ad approvare le tariffe d'igiene ambientale per gli anni precedenti, contribuendo, consapevolmente, ad aggravare il contenzioso con gli utenti. E che pertanto l'ultima tassa legittimamente approvata a cui fare riferimento rimane quella del 2003.
- La Commissione Tributaria per la provincia di Enna in più occasioni ha affermato che anche "nel nuovo assetto delineato dal legislatore, rispetto a quello emergente dal Decreto Ronchi, l'ATO non gode di assoluta autonomia tariffaria (il che comporterebbe intuitivi rischi per l'equità e l'eguaglianza), dovendosi attenere ad un regolamento generale e valido per tutto lo Stato che fissa i criteri sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa (comma 6, art. 238). Ma tale argomento, al quale la legge subordina l'esercizio in concreto del potere "impositivo" degli ATO (comma 3 e 11 art. 238), non risulta essere stato emanato nel corso del 2006 (si ignora successivamente) dal

competente ministero dell'Ambiente, con la conseguenza che l'ATO EnnaEuno ha deliberato la tariffa 2006, valida per tutta la provincia di Enna, in una situazione di carenza di potere, vizio che determina la illegittimità della deliberazione. L'illegittimità è palese, dal momento che, non solo viola il principio di irretroattività vigente per l'intero sistema tributario nazionale, compresi i tributi locali (art. 52 legge 446/97), ma ignora il problema del regolamento ministeriale, mancando il quale nessuna ATO, compresa quella ennese, era facultata ad intervenire in materia tariffaria per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Materia che restava, invece, per il 2006 ancora ai Comuni, come indirettamente previsto dal citato comma 11 dell'art. 238, ove si dice che "sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti" (come il DPR 158/1999 che attribuisce al Comune la materia tariffaria)".

Tale orientamento risulta confermato anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiamato a pronunciarsi, tra l'altro, anche sulla legittimità dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2006 curata dalla società d'ambito "EnnaEuno", che con il recente dispositivo n. 1 del 13/01/2009 ha accolto il ricorso presentato dall'Assoutenti e dalla Cooperativa il Tiglio;

quindi atteso che:

· Ai sensi dell'art. 27, comma 8°, della legge 28/12/2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

· Appare ormai pacifica la natura tributaria della TIA. Infatti, anche la giurisprudenza prevalente conferma tale indirizzo sostenendo che "si tratta comunque di una tassa, essendo in essa presenti i requisiti che la caratterizzano, con un meccanismo di imposizione strutturato in tariffa e, pertanto, le relative controversie spettano alla giurisdizione delle commissioni tributarie"(Cass. Sezioni Unite Civili - sent. 9/11 - 1/03/2001, e n. 3030 dell'1/03/2002 - Commissione tributaria provinciale di Venezia, Sez. n. 5, Sent. N. 5 del 15/03/2004 - Commissione tributaria provinciale di Treviso, Sez. V, Sent. del 6/12/2004 n. 101). Dello stesso avviso è la I° Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Enna che con sentenza n. 49/01/2006 ha sancito la natura tributaria della TIA assoggettandola alla giurisdizione della stessa.

evidenziato che:

· Nel caso di mancata adozione entro un termine ragionevole di un atto di determinazione delle tariffe di un servizio pubblico da parte dell'Autorità amministrativa competente, può essere richiesto il risarcimento del danno da ritardo, derivante dalla mancata attivazione dei poteri autoritativi in termini tempestivi (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 2005).

· In tal caso l'illegittimità va ascritta non già al comportamento dilatorio, ma alla violazione di una norma procedimentale propriamente riferibile all'esercizio del potere, sicché ben può ravvisarsi un'illegittimità dell'azione amministrativa pubblicistica (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 65 del 12/01/2009).

considerato che:

· Per poter qualificare come silenzio impugnabile un comportamento asseritamente omissivo della P.A., occorre che la norma attributiva del potere definisca, in maniera specifica, anche la correlata posizione individuale del cittadino che fronteggia il potere pubblico, di modo che allo stesso possa riconoscersi lo ius agendi a tutela del proprio interesse. Ciò accade sicuramente, sulla base della legge n. 241/90 sul procedimento e sulla trasparenza, nel caso di attività amministrativa in senso stretto esercitata dai pubblici

Art. 238 del d.lgs. 152/2006

poteri ed alla quale pretensivamente o oppositivamente sia interessato il cittadino (Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 10946 del 03/12/2008).

· Ogni cittadino/utente mentre dispone del proprio patrimonio può agire in giudizio a tutela dello stesso. Infatti "l'applicazione della tariffa incide sul patrimonio dell'utente del servizio. Questi, pertanto, come titolare del diritto a disporre del suo patrimonio, deve riconoscersi altresì titolare di ogni interesse al puntuale rispetto delle norme che disciplinano l'approvazione della tariffa, con riguardo non solo alla misura in cui il suo patrimonio sarà colpito, ma anche al momento in cui ciò avverrà." (Cons. Stato, sez. V^a, sent. n. 6400 del 26/10/2006).

Preso atto che la mancata approvazione della tariffa TIA anche per il 2009 comporta inevitabilmente un danno per l'utenza tutta e per lo Scrivente in particolare, costretto a promuovere l'ennesimo contenzioso in sede di Commissione Tributaria per vedersi riconoscere ancora una volta le proprie ragioni,

DIFFIDA

Sindaco e Presidente del Consiglio del comune di Enna, ognuno per le rispettive competenze istituzionali, a porre in essere ogni attività utile a dotare il Comune di una tariffa per l'igiene ambientale relativa all'anno corrente 2009 entro e non oltre il citato termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inserita il 19/01/2009 alle 08:40:01

TITOLO NOTIZIA: PATTI (ME) - IL CGA DI PA DA RAGIONE AI CONSUMATORI IN MERITO ALLE BOLLETTE ATO

Data stampa: 20/01/2009 - **FONTE:** NICOLA CALABRIA

<http://www.quadrifoglionews.it>

Pure il CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa) di Palermo ha dato ragione ai consumatori in merito alle bollette emesse dall'ATO che sono illegittime quando non emanate dall'organo competente, in altre parole i Consigli Comunali.

La decisione del CGA arriva dopo il ricorso presentato da associazioni di Consumatori d'Enna contro una decisione del TAR di Catania che in un primo momento rigettava la richiesta di sospendere il recupero coattivo affidato alla S.E.R.I.T. Sicilia.

"La decisione del CGA è molto importante e si aggiunge a quanto stabilito dalle commissioni tributarie di primo grado in Sicilia" afferma Nicola Calabria "ma anche nell'ordinanza si denuncia che l'Agenzia Regionale per i rifiuti e gli ATO in Sicilia stanno applicando l'art. 238 del decreto legislativo 152 del 2006 che non è mai entrato in vigore né in Sicilia né in Italia per decisione del governo nazionale".

Il CGA inoltre denuncia nella sua ordinanza la mancata attuazione della Circolare del Vice Commissario per i rifiuti Avv. Felice Crosta con la quale s'invitavano le ATO a far approvare ai Consigli comunali il passaggio da Tarsu a Tia e la nuova tariffa da sottoporre al Ministero delle finanze per ottenere la relativa congruità.

"Alla luce dell'ordinanza del CGA di Palermo" afferma Nicola Calabria "i consumatori ottengono un nuovo sostegno nella battaglia

sull'illegittimità della tariffa che doveva essere approvata dai Consigli Comunali. Peraltro il fatto che ad oggi non si è rimediato far passare dagli organi comunali la TIA è motivo di condanna alle spese".

"Un altro aspetto da non sottovalutare nell'ordinanza emessa da CGA" continua Nicola Calabria "è il riferimento alla sospensione del piano regionale per i rifiuti della Sicilia Orientale che rischia di far saltare le ATO che sarebbero illegittime".

Come associazione Consumatori Siciliani si tratta di un nuovo atto da allegare ai ricorsi presentati alla Commissione Tributaria di Messina quale altra prova dell'illegittimità delle tariffe dell'ATO2.

“Quello che appare grave è che l’Agenzia regionale per i rifiuti e gli ATO continuano ad emanare atti facendo riferimento alla quarta parte del Codice dell’Ambiente che finora non è entrato in vigore” segno continua Calabria “che non hanno più a cosa aggrapparsi. **Ma né l’ATO né l’Agenzia Regionale per i rifiuti può sostituirsi allo Stato**".

A seguito di quest'ulteriore sentenza l'Associazione Consumatori Siciliani, che si è fatta promotrice del Coordinamento regionale per l'abrogazione delle ATO in Sicilia che si è costituito a Patti nel mese d'Agosto a cui hanno aderito associazioni e movimenti delle varie province siciliane, convocherà la riunione regionale per dare il via alla petizione per l'abrogazione delle ATO.

Il coordinamento regionale organizzerà l'ATO day, una giornata nella quale saranno organizzati in vari centri della Sicilia i banchetti per la raccolta firma.

"Il nostro obiettivo" spiega Nicola Calabria "è quello che i servizi ritornano ai Comuni o che si pensi a strutture alternative agli ATO visto il fallimento in tutta la Sicilia. **L'esternalizzazioni dei servizi si sta rivelando un flop per gli aumenti dei costi e per la loro qualità**".

Pagina stampata da <http://www.quadrifoglionews.it>

Vietata la copia e la distribuzione (anche parziale) senza la previa autorizzazione della redazione

Copyright 2004 - 2009 "Il Quadrifoglio News Online" supplemento elettronico del mensile d'informazione e di annunci economici "Il Quadrifoglio News"

Art. 133 del dlgs 152/2006

poteri ed alla quale pretensivamente o oppositivamente sia interessato il cittadino (Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 10946 del 03/12/2008).

· Ogni cittadino/utente mentre dispone del proprio patrimonio può agire in giudizio a tutela dello stesso. Infatti "l'applicazione della tariffa incide sul patrimonio dell'utente del servizio. Questi, pertanto, come titolare del diritto a disporre del suo patrimonio, deve riconoscersi altresì titolare di ogni interesse al puntuale rispetto delle norme che disciplinano l'approvazione della tariffa, con riguardo non solo alla misura in cui il suo patrimonio sarà colpito, ma anche al momento in cui ciò avverrà." (Cons. Stato, sez. V^o, sent. n. 6400 del 26/10/2006).

Preso atto che la mancata approvazione della tariffa TIA anche per il 2009 comporta inevitabilmente un danno per l'utenza tutta e per lo Scrivente in particolare, costretto a promuovere l'ennesimo contenzioso in sede di Commissione Tributaria per vedersi riconoscere ancora una volta le proprie ragioni,

DIFFIDA

Sindaco e Presidente del Consiglio del comune di Enna, ognuno per le rispettive competenze istituzionali, a porre in essere ogni attività utile a dotare il Comune di una tariffa per l'igiene ambientale relativa all'anno corrente 2009 entro e non oltre il citato termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inserita il 19/01/2009 alle 08:40:01

TITOLO NOTIZIA: PATTI (ME) - IL CGA DI PA DA RAGIONE AI CONSUMATORI IN MERITO ALLE BOLLETTE ATO

Data stampa: 20/01/2009 - FONTE: NICOLA CALABRIA

<http://www.quadrifoglionews.it>

Pure il CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa) di Palermo ha dato ragione ai consumatori in merito alle bollette emesse dall'ATO che sono illegittime quando non emanate dall'organo competente, in altre parole i Consigli Comunali.

La decisione del CGA arriva dopo il ricorso presentato da associazioni di Consumatori d'Enna contro una decisione del TAR di Catania che in un primo momento rigettava la richiesta di sospendere il recupero coattivo affidato alla S.E.R.I.T. Sicilia.

"La decisione del CGA è molto importante e si aggiunge a quanto stabilito dalle commissioni tributarie di primo grado in Sicilia" afferma Nicola Calabria **"ma anche nell'ordinanza si denuncia che l'Agenzia Regionale per i rifiuti e gli ATO in Sicilia stanno applicando l'art. 238 del decreto legislativo 152 del 2006 che non è mai entrato in vigore né in Sicilia né in Italia per decisione del governo nazionale"**.

Il CGA inoltre denuncia nella sua ordinanza la mancata attuazione della Circolare del Vice Commissario per i rifiuti Avv. Felice Crosta con la quale s'invitavano le ATO a far approvare ai Consigli comunali il passaggio da Tarsu a Tia e la nuova tariffa da sottoporre al Ministero delle finanze per ottenere la relativa congruità.

"Alla luce dell'ordinanza del CGA di Palermo" afferma Nicola Calabria "i consumatori ottengono un nuovo sostegno nella battaglia

sull'illegittimità della tariffa che doveva essere approvata dai Consigli Comunali. Peraltro il fatto che ad oggi non si è rimediato far passare dagli organi comunali la TIA è motivo di condanna alle spese".

"Un altro aspetto da non sottovalutare nell'ordinanza emessa da CGA" continua Nicola Calabria "è il riferimento alla sospensione del piano regionale per i rifiuti della Sicilia Orientale che rischia di far saltare le ATO che sarebbero illegittime".

Come associazione Consumatori Siciliani si tratta di un nuovo atto da allegare ai ricorsi presentati alla Commissione Tributaria di Messina quale altra prova dell'illegittimità delle tariffe dell'ATO2.

“Quello che appare grave è che l’Agenzia regionale per i rifiuti e gli ATO continuano ad emanare atti facendo riferimento alla quarta parte del Codice dell’Ambiente che finora non è entrato in vigore” segno continua Calabria “che non hanno più a cosa aggrapparsi. **Ma né l’ATO né l’Agenzia Regionale per i rifiuti può sostituirsi allo Stato**”.

A seguito di quest'ulteriore sentenza l'Associazione Consumatori Siciliani, che si è fatta promotrice del Coordinamento regionale per l'abrogazione delle ATO in Sicilia che si è costituito a Patti nel mese d'Agosto a cui hanno aderito associazioni e movimenti delle varie province siciliane, convocherà la riunione regionale per dare il via alla petizione per l'abrogazione delle ATO.

Il coordinamento regionale organizzerà l'ATO day, una giornata nella quale saranno organizzati in vari centri della Sicilia i banchetti per la raccolta firma.

“Il nostro obiettivo” spiega Nicola Calabria “è quello che i servizi ritornano ai Comuni o che si pensi a strutture alternative agli ATO visto il fallimento in tutta la Sicilia. **L'esternalizzazioni dei servizi si sta rivelando un flop per gli aumenti dei costi e per la loro qualità**”.

Pagina stampata da <http://www.quadrifoglionews.it>

Vietata la copia e la distribuzione (anche parziale) senza la previa autorizzazione della redazione

Copyright 2004 - 2009 "Il Quadrifoglio News Online" supplemento elettronico del mensile d'informazione e di annunci economici "Il Quadrifoglio News"

